TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

PRESIDENZA

Busto Arsizio 5 maggio 2020

LINEE GUIDA RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE PER IL PERIODO 12 MAGGIO 2020 -31 LUGLIO 2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 83 COMMA 7 LETTERA D) D.L N. 18. 20, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 36 DEL D.L. N. 23. 20 E COME ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL D.L. N. 28. 20

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilevato che l'articolo 87 del decreto-legge 18. 20 prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19, prevista allo stato per il 31 luglio 2020, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

che, conseguentemente, tale norma prevede la limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche in ragione della gestione dell'emergenza;

che l'articolo 83 comma sesto del decreto-legge 18. 20, così come modificato dal decreto-legge numero 28. 20, prevede che, per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità Sanitaria Regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati adottano, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello, le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia nonché per consentire il rispetto delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

che il comma settimo dell'articolo 83 prevede che per assicurare le suddette finalità i capi degli uffici giudiziari possono adottare una serie di misure, quali la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico, la regolamentazione dell'accesso ai servizi, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche, la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, e dagli ausiliari del giudice, con collegamenti da remoto, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma terzo, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti tramite trattazione scritta;

M_DG.Tribunale di BUSTO ARSIZIO - Prot. 05/05/2020.0001595.U

che dal quadro normativo che precede risulta evidente, per un verso, che la cosiddetta fase due, successiva al periodo di sospensione, necessiti di una ripartenza dell'attività giurisdizionale, con un perimetro evidentemente più ampio di quello, assai limitato, mantenuto nel periodo di sospensione;

che la scelta, per la fase due, di lasciare discrezionalità piena ai dirigenti degli uffici giudiziari nella modulazione della ripresa dell'attività giurisdizionale, se per un verso, appare giustificata da una diversa gravità della situazione epidemiologica nei vari distretti e anche nell'ambito del medesimo distretto, per altro verso inevitabilmente comporta il rischio di una ripresa dell'attività giurisdizionale, a macchia di leopardo, anche nell'ambito di un medesimo distretto e ancor più nell'ambito del territorio nazionale;

che, inoltre, si chiede ai dirigenti degli uffici giudiziari di conciliare quello che, ad un primo approccio, appare inconciliabile, e cioè garantire una congrua ripresa dell'attività giurisdizionale mantenendo buona parte del personale amministrativo in modalità di lavoro agile e, nel contempo , escludendosi che tale modalità consenta al personale amministrativo di lavorare da remoto sui principali registri informatici che sono , peraltro, essenziali proprio per la ripresa dell'attività giurisdizionale;

che, conseguentemente, appare inevitabile interpretare l'articolo 87 sulla modalità di lavoro agile come una norma che-, al di la' della perentoria enunciazione di principio sulla individuazione di questa modalità di lavoro come quella ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa- in realtà, quanto al settore giustizia, comporti, con riferimento alla necessaria fase di ponderata ripresa dell'attività giurisdizionale, la qualificazione della natura urgente e indifferibile di tutte le attività del personale amministrativo legate alla lavorazione di registri informatici che, per scelta ministeriale, rimangono, ad oggi non accessibili in modalità di smart working (tale è l'orientamento espresso anche nella Circolare del Capo del DOG del 2 maggio 2020, ove si evidenzia come l'articolo 87 debba essere letto in combinato disposto con l'articolo 83, e siccome da ciò derivi la possibilità di maggiore incremento dell'attività giurisdizionale a partire dal 12 maggio con conseguente diversa articolazione del rapporto tra attività in presenza e lavoro agile) ;

che non risulta allo stato aver avuto esito positivo il tavolo di confronto tra Ministero e Organizzazioni Sindacali proprio in ordine alla individuazione delle modalità di ripresa della fase due con riferimento al personale amministrativo;

che in ogni caso, doverosamente, lo scrivente ed il dirigente amministrativo procederanno, in data 7 maggio 2020, al necessario confronto con le parti sindacali al fine di ricercare soluzioni volte a ridurre quanto più possibile la contemporanea permanenza del personale amministrativo negli uffici giudiziari, pur, se, come è evidente, l'impossibilità di un generalizzato smart working non consente, con riferimento al personale amministrativo che dovrà essere presente in ufficio, l'azzeramento del rischio di contagio, che sarebbe stato altrimenti perseguibile;

che foriera delle medesime problematiche appare essere la sorprendente disposizione contenuta nel decreto-legge numero 28. 20 che prevede che l'udienza teams, per definizione da remoto, debba essere svolta dal magistrato nel proprio ufficio;

che al di là del curioso ossimoro (l'udienza non si svolge in presenza ma con modalità telematiche e ciò nonostante, il giudice, a differenza delle altre parti, deve essere presente in ufficio, ma in solitudine, a differenza di tutti gli altri attori del processo che possono partecipare all'udienza dal proprio domicilio), non vi è dubbio che, certamente a prescindere dalle effettive intenzioni-essendo incontestabile lo straordinario impegno che a livello legislativo ministeriale e regionale si è comunque messo in campo nella gestione di questa emergenza sanitaria-, l'impossibilità per il personale amministrativo di accedere dal proprio domicilio ai principali registri informatici- e il

conseguente necessario incremento della sua presenza negli uffici giudiziari- e la previsione che il giudice si debba recare in ufficio per tenere l'udienza teams- che per definizione è un'udienza che non si svolge nell'ufficio giudiziario ma nella stanza virtuale del magistrato-, generano un effetto straniante, quasi che nel settore giustizia, con sorprendente ribaltamento di prospettiva rispetto a quanto ripetutamente proclamato in tutti provvedimenti normativi statali e regionali emanati nel corso di questa emergenza sanitaria, la fase 2 si ispiri, nei fatti, non alla logica del distanziamento sociale ma alla logica della riaggregazione sociale;

che , in ogni caso, con la piena condivisione del dirigente amministrativo che procederà, all'esito del suddetto confronto sindacale, con separati ordini di servizio alle determinazioni di sua competenza, dovendosi modulare le presenze in ufficio del personale amministrativo sulla scorta della ripresa dell'attività giurisdizionale prevista nelle presenti linee guida,-si cercherà di rendere quanto più possibile compatibile questa necessaria, dalle regole in vigore, scelta organizzativa di ripresa , consistente, ma ovviamente non completa dell'attività giurisdizionale , con le esigenze di tutela della salute , avendo cura, nell'ottica della Circolare del Capo del DOG del 2 maggio 2020, non solo di rispettare le prescrizioni in tema di distanziamento, ma anche di individuare una serie di uffici e di spazi attualmente non utilizzati e che potranno essere fruiti dal personale amministrativo che, a turno, lavorerà svolgendo attività esclusiva di back office sui registri informatici , senza contatto alcuno con l'utenza o con altre unità di personale amministrativo;

che non avendo il Ministero mai dotato il personale amministrativo di computer portatili,- e tale indisponibilità a dar corso alla dotazione è stata ribadita anche nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, anche se si riscontra nella Circolare del Capo del DOG del 2 maggio 2020 la previsione del futuro acquisto di una certa consistenza di hardware e di licenze necessarie per una platea di utilizzatori che però dovrà essere individuata e censita previo confronto con la dirigenza degli uffici sulla base di alcune priorità e progettualità che andranno certamente declinate ma che attualmente non lo sono -, ed essendo in tutta evidenza antifunzionale procedere allo spostamento temporaneo dei computer fissi presenti nelle cancellerie , si procederà a riattivare alcuni portatili già in dotazione ai magistrati e che erano destinati allo smaltimento per essere stati tali computer sostituiti da altri già consegnati al personale di magistratura;

che così descritte le scelte organizzative legate al personale amministrativo (del quale è doveroso in questa sede evidenziare lo straordinario spirito di servizio, la assoluta dedizione e la piena collaborazione mostrati nel corso di questa gravissima emergenza sanitaria) quale imprescindibile supporto all'attività giurisdizionale in tutte le fasi del suo svolgimento-, scelte organizzative che costituiscono il necessario presupposto per le scelte organizzative legate all'attività giurisdizionale- può procedersi alla adozione, oggetto di concertazione con tutti i magistrati dell'ufficio, che al riguardo hanno espresso piena condivisione, nonché oggetto di doverosa intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Milano, e di altrettanto doverosa comunicazione al Procuratore della Repubblica, alla Autorità Sanitaria Regionale al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati , delle linee guida vincolanti per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 (disponendo, sin d'ora che in caso di proroga legislativa della fase due l'efficacia delle presenti linee guida debba intendersi estesa al periodo oggetto di proroga);

che, al fine di rendere quanto più concretamente attuabile la regola del distanziamento sociale si è concordato con i magistrati del settore civile -quanto alle udienze in presenza, da tenersi a porte chiuse, e ad orari opportunamente distanziati, udienze di numero, fino al 31 luglio 2020, prevedibilmente limitato, stante la previsione di modalità alternative, e da privilegiare, quali la trattazione scritta e l'udienza in teams-, un calendario che varrà fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria in corso, che prevede che le udienze in presenza siano tenute in giorni e in orari (mattina-pomeriggio) differenziati tra i vari giudici, proprio al fine di evitare lo stazionamento dell'utenza, qualificata e non, negli spazi comuni del nostro tribunale;

ciò premesso, si adottano le seguenti

LINEE GUIDA

SVOLGIMENTO UDIENZE CIVILI

Con riferimento alle udienze civili, dovrà essere privilegiata, per i procedimenti per i quali è consentita, la modalità della trattazione scritta, ed in alternativa l'udienza via teams ed in via ulteriormente gradata l'udienza a porte chiuse ex articolo 128 cpc, e ciò secondo le modalità contenute nel Protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che si allega sub 1.

SVOLGIMENTO UDIENZE PENALI

Valgono al riguardo le indicazioni contenute nel Protocollo sottoscritto con la locale Procura e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che si allega sub 2.

CAMERE DI CONSIGLIO RIGUARDANTI SIA IL SETTORE CIVILE CHE IL SETTORE PENALE.

Le camere di consiglio dovranno svolgersi preferibilmente da remoto, con i limiti introdotti dall'articolo 3 DL 28. 20

ACCESSO O DA PARTE DELL'UTENZA E DEI DIFENSORI DELLE PARTI IN RELAZIONE AD UDIENZE CIVILI E PENALI DA TENERSI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI BUSTO ARSIZIO.

Al fine di evitare assembramenti negli spazi comuni antistanti le sale di udienza, l'utenza e i difensori, senza la presenza di praticanti e collaboratori, dovranno attendere all'esterno del Palazzo di Giustizia e potranno farvi accesso a partire da 15 minuti prima dell'orario fissato per l'udienza

Ciò premesso può procedersi alla specifica individuazione del quadro della ripresa dell'attività giurisdizionale nei vari settori.

SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si procederà alla trattazione di tutte le istanze ordinarie a mezzo di PCT;

- si procederà al rinvio a data successiva al 31 luglio della trattazione di procedimenti non urgenti per i quali sia prevista la presenza delle parti;

- in caso di attività relative a tutele, curatele e amministrazioni di sostegno per le quali siano state prospettate dalle parti, dal Pubblico Ministero o dagli operatori sociali condizioni di indifferibilità , sarà utilizzata in via preferenziale la trattazione con modalità scritta e deposito telematico o con modalità "da remoto" tramite le applicazioni Skype, Teams e Whatsapp per le comunicazioni

- per le aperture delle amministrazioni di sostegno, tutele e curatele in cui è documentata l'urgenza dell'intervento per la cura della persona o l'amministrazione del patrimonio, si adotteranno provvedimenti provvisori, rinviando l'esame del beneficiario a data successiva al 31 luglio 2020 ;

- saranno implementate le modalità "scritte" di accettazione dell'ufficio di tutore, curatore e ADS da parte di soggetti professionali (avvocati) a mezzo di sottoscrizione con firma digitale di verbale di incarico, trasmesso con provvedimento del Giudice, successivamente depositato;

- in caso di giuramento di parti private si procederà:

1) ove possibile, con modalità da remoto con le applicazioni Skype, Teams e Whatsapp

2) in alternativa il verbale di giuramento verrà depositato presso la Cancelleria che, previo appuntamento, provvederà a far sottoscrivere il verbale alla parte. La Cancelleria ha dato disponibilità in tal senso.

SETTORE FAMIGLIA E PERSONE

Saranno trattate le seguenti tipologie di udienza.

Tipologie udienze compatibili con la "trattazione scritta", da tenersi secondo le modalità indicate nel sopra richiamato Protocollo:

1) ordini di protezione contro gli abusi familiari;

2) provvedimenti cautelari;

3) reclami sia avverso provvedimenti di natura cautelare che del giudice tutelare;

4) udienze presidenziali di prima comparizione nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale , previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità e dichiarazione sottoscritta, da depositare in PCT, che attesti la consapevolezza del diritto delle stesse di partecipare all'udienza e la volontà di rinunciarvi, nonchè l'assenza di ogni volontà di conciliazione;

5) ulteriori udienze presidenziali ed udienze post presidenziali;

6) divorzi congiunti e separazioni consensuali previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità e dichiarazione sottoscritta che attesti la consapevolezza del diritto delle stesse di partecipare all'udienza e la volontà di rinunciarvi, nonchè l'assenza di ogni volontà di conciliazione e la volontà di entrambe di procedere allo scioglimento/ cessazione effetti civili del matrimonio e/o alla separazione alle condizioni indicate in ricorso;

7) procedimenti camerali per disciplinare affidamento e mantenimento figli nati fuori del matrimonio e relativa modifica, e per modifica condizioni di separazione/divorzio, , e, in caso di ricorso congiunto, previa acquisizione di dichiarazione che ribadisca il consenso alle condizioni indicate in ricorso;

8) procedimenti ex artt. 156 e 316 bis c.c.;

9) udienze fissate per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, delle consulenze tecniche d'ufficio e dei report degli ausiliari del giudice;

10) ammissione dei mezzi istruttori ex art. 183 comma VI c.p.c.;

11) conferimento incarico al CTU;

12) precisazione delle conclusioni.

Tipologie di udienze compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto da tenersi secondo le modalità indicate nel sopra richiamato Protocollo:

1) udienze presidenziali e camerali ove sia prevista la necessaria presenza delle parti e in cui non vi sia adesione delle medesime alla trattazione scritta e che presentino carattere di urgenza, per le quali il giudice, in accordo con le parti, ritenga tale modalità idonea alla trattazione della controversia;

2) **Quanto ai procedimenti di interdizione** saranno trattati, per iscritto, i procedimenti già istruiti (in quanto l'esame dell'interdicendo e le sommarie informazioni sono state acquisite nella pregressa fase della procedura per la nomina di AdS), mentre gli altri procedimenti saranno differiti a data successiva al 31 luglio 2020, salvo la particolare urgenza del procedimento.

I procedimenti per divorzio congiunto, i procedimenti per separazione consensuale, che non possono essere trattati per mancanza del consenso delle parti, con modalità scritta, saranno differiti a data successiva al 31 luglio 2020.

SETTORE LAVORO

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 verranno trattate con modalità trattazione scritta le cause già mature per la decisione e gli Atp in materia previdenziale

Con trattazione da remoto –udienza teams-le cause in prima udienza in cui il giudice esporrà ai procuratori delle parti la proposta conciliativa, limitatamente a quelle relative a licenziamenti con rito speciale (c.d.Fornero) in fase sommaria, le cause aventi ad oggetto licenziamenti con richiesta di reintegra, trasferimenti, i procedimenti cautelari, i ricorsi ex art.28 L.300/70, le opposizioni a decreto ingiuntivo in cui si discute sulla richiesta di revoca della provvisoria esecutorietà,

Le cause aventi oggetti diversi e differibili verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 , così come le cause in cui devono essere assunti testimoni.

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI E PROCEDURE ESECUTIVE

Gli ausiliari (curatori, commissari giudiziali, professionisti delegati alle procedure esecutive) procederanno a svolgere i rispettivi incombenti ed adempimenti (riparti, progetti di distribuzione, etc).

Procedure concorsuali

Verranno differiti a data successiva al 31 luglio 2020 le seguenti tipologie di udienze .

- verifiche crediti
- adunanze dei creditori nell'ambito delle procedure di concordato preventivo
- prefallimentari nell'ipotesi in cui non sia stato possibile procedere alla notifica al debitore a mezzo PEC

Saranno trattate con modalità cartolari le seguenti tipologie di udienze:

- prefallimentare con entrambe le parti già costituite
- approvazione del rendiconto
- procedura di omologazione di concordato preventivo
- procedure di sovraindebitamento

Procedure esecutive immobiliari

Saranno differiti a data successiva al 31 luglio 2020 le seguenti tipologie di procedimenti ed incombenti:

- fissazione di udienza presso articolo 569 c.p.c, salvo diversa valutazione in ordine alla completezza della documentazione necessaria e in ordine alla tipologia del bene pignorato.
- udienza di comparizione delle parti e degli ausiliari della procedura.
- udienze di conversione del pignoramento ex art 495 3 comma cpc, salva l'ipotesi che il debitore sia costituito a mezzo legale.

Verranno trattati con modalità cartolare i seguenti procedimenti:

- distribuzione delle somme oggetto di deposito in sede di conversione

Procedure esecutive mobiliari

L'operatività della cancelleria consente di garantire la trattazione di tutte le istanze di vendita e delle assegnazioni; il magistrato avrà cura nel provvedimento di modularne il contenuto in relazione alle tempistiche attualmente necessarie alla IVG per gli adempimenti.

Verranno trattate, ove sia utilizzabile la modalità cartolare, le procedure esecutive presso terzi, le procedure esecutive mobiliari ed, in ogni caso, le procedure:

- con creditore e debitore entrambi costituiti;
- con creditore costituito e debitore persona giuridica che consentirà la notifica a mezzo PEC.

Procedimenti di opposizione in materia concorsuale ed esecutiva

Sono state fissate, successivamente alla data del 11.5.2020, e saranno trattate, solo le udienze che consentono la trattazione integrale con scambio di memorie:

- precisazione conclusioni;
- valutazione su stanze istruttorie;
- valutazione su istanze di sospensione endoesecutiva;

Saranno invece rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 tutte le udienze che presuppongono la comparizione di parti non necessariamente costituite (per esempio il debitore nella procedura esecutiva o i testi/informatori).

TERZA SEZIONE - CONTENZIOSO ORDINARIO E LOCATIZIO

Saranno trattate nel periodo 12 maggio- 31 luglio 2020, con le modalità di udienza a trattazione scritta, salvo i casi in cui, la particolare complessità della causa renda opportuno, secondo la valutazione del giudice, il ricorso alle modalità dell'udienza da remoto:

1) procedimenti cautelari, possessori, procedimenti di cui agli articoli 696 e 696 bis c.p.c., ad esclusione delle fasi che richiedono l'assunzione di informatori; potranno essere espletati i giuramenti dei CTU;

2) udienze di precisazione delle conclusioni;

3) udienze "decisorie" (art. 281 sexies c.p.c., artt. 429 e 437 c.p.c. nel rito lavoristico/locatizio, etc.);

4) udienze con riserva istruttoria (o provvedimenti istruttori in udienza): sono le cause in cui le parti hanno depositato tutte le memorie/atti con richieste di prova- anche ad esito dell'espletamento della CTU-.

Nell'ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, eventuali istanze di provvisoria esecuzione o di sospensione dell'esecuzione provvisoria saranno trattate e decise ove se ne ritenga l'urgenza.

Quanto al settore locazione, sempre nell'ambito della terza sezione, con particolare riguardo alla materia degli sfratti per morosità/finita locazione e delle licenze per finita locazione:

- saranno svolte con trattazione cartolare, ex art. 83 lett. h del D.L. 18/2020, le udienze nelle quali sono costituiti gli avvocati (sia per il locatore che per il conduttore);

- saranno svolte, sempre con trattazione cartolare, le udienze nelle quali, su richiesta dell' intimante, è stato disposto un rinvio al fine di consentire al medesimo di valutare se coltivare o meno la domanda.

In tali udienze la procedura sarà estinta ove l'intimante confermi di non voler coltivare la domanda, in caso contrario sarà disposto il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 per consentire al conduttore di comparire.

Saranno svolte, sempre con trattazione cartolare, le udienze che vengono chiamate solo per l'adempimento del deposito del certificato di residenza dell'intimato.

Le altre tipologie di udienze relative alle convalide di sfratto e alle licenze per finita locazione saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che, sulla scorta della disponibilità di aule di udienza penale idonee allo scopo, sia possibile trattarle in condizioni di sicurezza sanitaria.

PROCEDURE MONITORIE

Tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo saranno oggetto di trattazione, con conseguente deposito del provvedimento del magistrato, nel periodo 12 maggio- 31 luglio 2020

SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

Processi davanti al Giudice del Dibattimento, da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria.

1) I processi che prevedono l'assunzione di prove orali (escussione testimoni, esame parti private o perito), ad eccezione di quelli di cui al punto 14 e fatto salvo quanto disposto nel punto 28, sono rinviati a data successiva al 31.07.2020.

2) I rinvii relativi ai processi fissati nel periodo di emergenza sanitaria:

   a) sono disposti in udienza, con la presenza del Pubblico Ministero e del Difensore, qualora nella stessa udienza si celebrino in aula i procedimenti di seguito meglio precisati;

   b) sono disposti fuori udienza negli altri casi.

Processi da celebrare davanti al Giudice del Dibattimento nel periodo di emergenza sanitaria.

3) Sono invece celebrati i processi di cui ai punti 12 e 13, salvo che siano complessi o di non pronta soluzione, nonché quelli di cui al punto 14, secondo le modalità di seguito indicate.

Processi da celebrare in aula.

4) Sono celebrati in aula, alla presenza del Giudice, del Cancelliere, del Pubblico Ministero, del Difensore e delle parti private (imputato e persona offesa/parte civile), con le modalità indicate al punto 17, le seguenti tipologie di processi:

   a) udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP, oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;

   b) prime udienze dibattimentali, limitatamente alla verifica circa la regolare costituzione delle parti, a questioni preliminari di pronta soluzione, alla ammissione di riti alternativi o all'acquisizione degli atti d'indagine, rinviando a successiva udienza a distanza, se le parti consentono a questa modalità di trattazione, per la decisione di questioni preliminari complesse e per la discussione finale;

   c) udienze di cui al punto 13.a), qualora le parti non abbiano acconsentito congiuntamente alla trattazione a distanza, salvo che ragioni di sicurezza sanitaria, in relazione al numero di Difensori e parti presenti, rendano non opportuna la celebrazione dell'udienza;

   d) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:

      (1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell'esito delle trattative tra le parti o l'ammissione MAP,

      (2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell'imputato *ex* art. 420-*quater* c.p.p.,

      (3) quelle fissate in attesa della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, n. 26, ecc.

   e) udienze *ex* art. 410-*bis* c.p.p.

Processi da celebrare a distanza.

5) Sono celebrati a distanza, con le modalità indicate ai punti 18 ss., le seguenti tipologie di processi:

   a) udienze con richieste di definizione mediante rito abbreviato non condizionato, udienze dibattimentali per le quali residui la mera discussione finale, udienze di discussione dell'appello a sentenza del Giudice di Pace, qualora le parti acconsentano congiuntamente alla trattazione a distanza;

   b) udienze dibattimentali, qualora nella precedente udienza siano state prospettate questioni preliminari non di pronta soluzione, se le parti consentono a questa modalità di trattazione;

   c) procedimenti di esecuzione.

Processi di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020.

6) Sono sempre celebrati, in aula o a distanza, a seconda della tipologia di udienza, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile

2020. Nel caso in cui sia necessario assumere prove orali, il processo è celebrato in aula, con le modalità di cui al punto 17, prima parte.

7) La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S., avviene sempre tramite Teams o altro strumento equipollente.

Udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo.

8) Le udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo si svolge in aula; se il P.m. ravvisa specifiche ragioni sanitarie che dovessero rendere impossibile la traduzione in aula dell'arrestato, provvede con, la richiesta di convalida, a richiedere la trattazione a distanza; qualora la trattazione a distanza non sia possibile, la convalida avviene in assenza dell'arrestato ai sensi degli artt. 391 co. 3, 449 e 558 c.p.p. (Cass. pen, sez. VI., n. 53850/2014).

SEZIONE GIP

Procedimenti davanti al G.i.p./G.u.p., da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria.

9) I procedimenti con rito abbreviato condizionato, ad eccezione di quelli di cui al punto 6 e fatto salvo quanto disposto nel punto 28, sono rinviati a data successiva al 31.07.2020.

10) I rinvii relativi ai procedimenti fissati nel periodo di emergenza sanitaria:

a) sono disposti in udienza, con la presenza del Pubblico Ministero e del Difensore, qualora nella stessa udienza si celebrino in aula i procedimenti di seguito meglio precisati;

b) sono disposti fuori udienza negli altri casi.

Procedimenti da celebrare davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

11) Sono celebrati i procedimenti di cui ai punti 4 e 5, salvo che siano complessi o di non pronta soluzione, nonché quelli di cui al punto 6, secondo le modalità di seguito indicate.

Procedimenti da celebrare in aula davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

12) Sono celebrati in aula, alla presenza del Giudice, del Cancelliere, del Pubblico Ministero, del Difensore e delle parti private (imputato e persona offesa/parte civile), con le modalità indicate al punto 17, le seguenti tipologie di procedimenti:

a) udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP, oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;

b) udienze camerali per la convalida davanti al G.i.p. degli arresti a piede libero;

c) udienze preliminari con non più di due imputati e di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;

d) udienze preliminari per reati da c.d. "codice rosso" (reati contro c.d. "soggetti deboli"), qualora il Giudice ravvisi l'urgenza e la persona offesa non abbia già nominato un difensore;

e) udienze di cui al punto 5.a), qualora le parti non abbiano acconsentito congiuntamente alla trattazione a distanza, salvo che ragioni di sicurezza sanitaria, in relazione al numero di Difensori e parti presenti, rendano non opportuna la celebrazione dell'udienza;

f) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:

(1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell'esito delle trattative tra le parti o l'ammissione MAP,

(2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell'imputato *ex* art. 420-*quater* c.p.p.,

(3) quelle fissate in attesa della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, n. 26, ecc.

Procedimenti da celebrare a distanza davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

13) Sono celebrati a distanza, con le modalità indicate ai punti 18 ss., le seguenti tipologie di procedimenti:

a) udienze con richieste di definizione mediante rito abbreviato non condizionato, qualora le parti acconsentano congiuntamente alla trattazione a distanza;

b) udienze camerali per opposizione all'archiviazione;

c) udienze preliminari con più di due imputati e più di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;

d) udienze preliminari per reati da c.d. "codice rosso" (reati contro c.d. "soggetti deboli"), laddove il Giudice ravvisi l'urgenza e la persona offesa abbia già nominato un difensore;

e) procedimenti di esecuzione.

Procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020 – partecipazione dell'imputato detenuto.

14) Sono sempre celebrati, in aula o a distanza, a seconda della tipologia di udienza, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020.

15) La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S., avviene sempre tramite Teams o altro strumento equipollente.

Udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero.

16) Le udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero si svolgono mediante l'utilizzo di Teams, collegato con la Casa Circondariale. Nel caso in cui l'arrestato o il fermato si trovi agli arresti domiciliari, l'udienza viene effettuata in aula.

DISPOSIZIONI COMUNI AL SETTORE PENALE.

Con riferimento alle udienze da celebrarsi in aula.

17) Le udienze da celebrarsi in aula si svolgono a porte chiuse *ex* art. 473 c.p.p., con l'uso di mascherine e nel rispetto delle distanze minime tra persone. Gli avvocati si impegnano:

a) a ricorrere il più possibile allo strumento della sostituzione processuale *ex* art. 102 c.p., senza la presenza di collaboratori di studio e, se possibile, senza assistiti,

b) a stazionare, per quanto possibile, nel cortile antistante l'ingresso del Tribunale, evitando in ogni caso assembramenti fuori e dentro il Palazzo. Quanto alle udienze di cui al punto 12.b), i processi sono scaglionati mediante la previsione di fasce orarie di chiamata del processo.

Con riferimento alle udienze da celebrarsi a distanza.

18) Nelle udienze da celebrarsi a distanza:

a) il Giudice si connette dall'aula,

b) il Pubblico Ministero si connette dal proprio ufficio o dall'aula stessa (munito di *device* con collegamento *internet*),

c) il Difensore dell'imputato si connette dallo studio professionale,

d) l'imputato si connette dai luoghi indicati nel punto 19),

e) la persona offesa si connette dallo studio professionale del proprio Difensore ovvero altrove mediante un proprio *device*;

f) il Cancelliere è presente in aula.

19) L'imputato – libero o sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere previa, in tale ultimo caso, specifica autorizzazione richiesta al Giudice – partecipa all'udienza a distanza dallo studio del proprio Difensore. L'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S. parteciperà all'udienza dalla Casa Circondariale o dalla R.E.M.S.

20) La Cancelleria del Giudice, cinque giorni prima dell'udienza, provvede a comunicare alle parti il decreto con cui il Giudice dispone che le udienze indicate ai punti 5 e 13 siano svolte a distanza, mediante l'applicativo Teams o altro sistema equipollente.

a) Tale decreto contiene:

(1) il *link* attraverso il quale si può accedere all'udienza in video,

(2) l'invito alle parti a comunicare entro due giorni alla Cancelleria (tramite PEC) e al Giudice (tramite *e-mail* ordinaria) un proprio indirizzo *e-mail* (NON PEC) valido e un numero di telefono per la reperibilità,

(3) nonché, nei casi in cui la trattazione tramite Teams è subordinata al consenso delle parti, il proprio eventuale diniego a procedere con tale modalità.

b) Il diniego deve essere comunicato anche alle altre parti processuali.

c) All'orario fissato dal Giudice nel suddetto decreto, le parti si connettono tramite il *link* ricevuto.

21) Nelle udienze a distanza le produzioni documentali delle parti sono effettuate:

a) mediante invio di copia digitalizzata tramite la funzione "chat" di Teams

b) ovvero all'indirizzo *e-mail* del Giudice e, in ogni caso, all'indirizzo PEC della Cancelleria, la quale appena possibile provvede a stamparne copia cartacea ed inserirla nel fascicolo processuale.

22) La costituzione della parte civile può avvenire con le modalità di cui al punto 21). La marca da bollo può essere pagata attraverso il Portale PST Giustizia ovvero prodotta al più presto in Cancelleria. Nel caso di pagamento telematico, la ricevuta di pagamento è allegata all'atto di costituzione.

23) Il deposito della istanza di liquidazione da parte del Difensore può avvenire con le modalità di cui al punto 21), al fine di consentire al Giudice di procedere alla liquidazione contestualmente alla lettura del dispositivo.

24) In caso di impossibilità di connessione del Giudice o di una delle parti, il Giudice rinvia d'ufficio il procedimento, senza bisogno di nominare un Difensore in sostituzione.

Ulteriori disposizioni comuni al settore penale.

25) In ogni caso, sul sito del Tribunale, prima della celebrazione dell'udienza, sono pubblicati:

a) l'elenco dei procedimenti da rinviare (con specificata la data di rinvio);

b) l'elenco dei procedimenti da trattare, con l'indicazione dell'orario e delle modalità di trattazione.

26) Le parti possono depositare gli atti via PEC (memorie, istanze, liste testi, opposizioni a decreto penale di condanna, ecc.).

27) I Difensori che devono esaminare il fascicolo o chiedere copia degli atti dei procedimenti rientranti tra quelli in trattazione, prendono un appuntamento via *e-mail* con le Cancellerie del Tribunale o con le Segreterie della Procura della Repubblica. Le *e-mail* di riferimento saranno comunicate al Consiglio dell'Ordine, alla Camera Penale e pubblicate sul sito del Tribunale e della Procura.

28) Le disposizioni di cui ai punti che precedono possono essere derogate dal Giudice, d'ufficio o su istanza di parte, per motivate ragioni organizzative.

PROCEDIMENTI AVENTI CARATTERE DI URGENZA

Il magistrato o il collegio, assegnatari di un procedimento civile o penale potranno in ogni caso, ritenerne l'urgenza e quindi dar corso agli incombenti necessari alla sua definizione, pur se il procedimento non sia ricompreso tra quelli individuati nell'ambito delle presenti linee guida quali oggetto di necessaria trattazione.

MONITORAGGIO

Le presenti linee guida saranno sottoposte al periodico monitoraggio, da parte della presidenza e del Dirigente amministrativo, d'intesa con la locale Procura ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria, ai flussi, e alla loro capacità di gestione da parte del personale amministrativo.

Si comunichi:

Al CSM settima Commissione

Al Capo del DOG

Al Presidente della Corte di Appello.

Al Consiglio Giudiziario

Al Procuratore Generale.

Al Procuratore della Repubblica.

A tutti i magistrati del Tribunale

Al Dirigente amministrativo.

Al personale amministrativo.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio anche per l'inoltro agli altri Consigli dell'Ordine.

Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio anche per l'inoltro alle altre Camere Penali .

Alle OOSS

Il Presidente del Tribunale
Miro Santangelo

Allegati:
1). Protocollo udienze civili
2) Protocollo udienze penali

ALLEGATO 1

Rapporto di verifica

Nome file **protocollo e Linee guida Celebrazione udienza 11(1).052020 - 31.07.2020 definitivo.docx.p7m.p7m**

Data di verifica **04/05/2020 14:46:56 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	SANTANGELO MIRO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	✓
2	PROSERPIO ANGELO	CN=Namirial CA Firma Qualifica...	3	✓
2.1	FONTANA GIAN LUIGI	CN=ArubaPEC per CA di firma qu...	4	✓
	Appendice A		5	

Esito

Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 04/05/20 16.46
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/05/2020 14:13:20 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: SANTANGELO MIRO
Seriale: 0f2e68d88d8f02c63f4cd1c9a2949aa9
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-SNTMRI58C19F158O
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
1.3.76.16.6,
Validità: da 26/09/2019 00:00:00 UTC a 25/09/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Esito

Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 04/05/20 16.46
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/05/2020 10:58:21 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PROSERPIO ANGELO
Seriale: 71118ff42a0398ef
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-PRSNGL46D20F205P
Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A./02046570426,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
0.4.0.194112.1.2,
1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2,CPS URI: https://docs.namirialtsp.com/,
0.4.0.2042.1.2,
Validità: da 19/09/2018 14:36:00 UTC a 25/10/2021 22:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
- (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

Esito

Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 04/05/20 16.46
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/05/2020 12:04:28 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: FONTANA GIAN LUIGI
Seriale: 3177056b2e69182e0221a47b75a84d26
Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-FNTGLG51H29L483P
Autorità emittente: CN=ArubaPEC per CA di firma qualificata,OU=ArubaPEC per mod. ATe firma qualificata,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
Validità: da 23/04/2019 00:00:00 UTC a 22/04/2029 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC per CA di firma qualificata
Seriale: 52e5da665923840a7d7a663bd3ba4ee7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC per CA di firma qualificata,OU=ArubaPEC per mod. ATe firma qualificata,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Validità: da 15/06/2016 00:00:00 UTC a 15/06/2036 23:59:59 UTC

Namirial CA Firma Qualificata
Seriale: 4158c13a49d29819
Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A./02046570426,C=IT
Validità: da 24/11/2010 15:01:29 UTC a 24/11/2030 15:01:29 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC

Protocollo tra

Tribunale Ordinario di Busto Arsizio

Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

Modalità svolgimento udienze civili mediante collegamento da remoto *ex* art. 83 comma 7 lettera f) D.L. 18/2020 e con trattazione scritta *ex* art. 83 comma 7 lettera h) D.L. 18/2020 convertito in L 27/2020.

- **Visto** il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **visto** in particolare l'art.83 del citato D.L. n.18/20 e richiamato il disposto, operante per lo svolgimento delle udienze civili, di cui al comma 7 lettera *f)*, quanto alla celebrazione dell'udienza da remoto mediante accesso all'aula virtuale del Giudice, e lettera *h)* quanto alla trattazione per iscritto del processo, senza svolgimento dell'udienza;
- **visti** i provvedimenti del Direttore Generale DGSIA datati 10 e 20 marzo 2020 con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Teams*, che utilizzano aree di *data center* riservate in esclusiva al Ministero della Giustizia;
- **vista** la Delibera C.S.M. 27.3.2020 prot.5102, recante *Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19*, integralmente sostitutive delle precedenti assunte, ove si forniscono indicazioni generali per lo svolgimento delle udienze civili, tanto nella fase compresa tra il 9 marzo 2020 ed il 15 Aprile 2020 quanto – ove previsto dalle disposizioni dei Capi degli Uffici – per il periodo tra il 16 aprile 2020 ed il 31 luglio 2020, in attuazione di quanto disposto dall'art. 83, comma 6 e comma 7 lettera f), del citato D.L. 18/2020;
- **evidenziato** che i recenti interventi normativi, succedutisi in via di urgenza, appaiono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le occasioni di accesso alle sedi

giudiziarie e quindi di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali;

- **considerato** che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali è posta a fondamento anche dell'art.87 comma 1 D.L. n.18/20 e successive modificazioni laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
- **dato atto che** l'imminente provvedimento del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, destinato a operare per il periodo 12.5 – 31.7.20, individuerà le tipologie di udienze potenzialmente compatibili con la mera "trattazione scritta" ovvero con la gestione dell'udienza "da remoto", rimesse alla discrezionalità del singolo giudice;
- **rilevata** la necessità di definire unitamente all'Ordine degli Avvocati modalità di svolgimento delle udienze civili, nelle forme di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 7 art.83 D.L. n.18/20, che garantiscano l'effettività del contraddittorio pur limitando la presenza di magistrati, personale amministrativo, difensori e parti presso le sedi degli uffici giudiziari;
- **dato atto** che il presente Protocollo deve ritenersi operativo sino al 31 luglio 2020

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

***

I

MODALITA' e SPECIFICITA' DI GESTIONE UDIENZA DA REMOTO, *ex* art. 83 comma 7 lettera f) del D.L. 18/2020, mediante accesso all'aula virtuale del Giudice.

1. L'udienza da remoto, con accesso all'aula virtuale del Giudice, è celebrata utilizzando l'applicativo *Microsoft Teams.*

2. Prima dell'udienza il Giudice deposita nel fascicolo telematico un decreto - che la

cancelleria comunicherà tramite PCT alle parti costituite (possibilmente contestuale ad eventuale decreto di rinvio, ove se ne ponga la necessità) - indicativo del giorno e dell'ora del collegamento, del *link di accesso alla propria aula virtuale* e degli estremi del presente Protocollo d'intesa, consultabile sul sito web del Tribunale.

3. Il provvedimento deve contenere l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

4. Il Giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto per fasce orarie, per un massimo di cinque udienze a fascia, indicando l'ordine cronologico dei procedimenti che tratterà nella fascia indicata.

5. Il decreto di cui al punto 3 è comunicato dalla Cancelleria ai procuratori delle parti costituite e al Pubblico Ministero - laddove ne sia prevista la partecipazione obbligatoria al processo - con congruo preavviso pari ad almeno 10 giorni salvo ragioni di urgenza.

La Cancelleria provvede ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto", ben visibile anche nella modalità di "consultazione anonima".

6. I procuratori delle parti depositano nel fascicolo telematico una nota contenente per ciascuna parte l'indirizzo mail PEO (posta elettronica ordinaria), nonché un recapito telefonico cui possano essere agevolmente contattati durante l'udienza da remoto, in caso di malfunzionamento dell'applicativo.

6.1. Con la medesima nota i procuratori indicano indirizzi mail e recapito telefonico di eventuali sostituti, ove già ne prevedano la partecipazione all'udienza; in ogni caso non sarà consentita la partecipazione di più di un difensore per ogni parte.

7. Ciascun difensore comunica il link di accesso all'aula virtuale alla parte personalmente, qualora la relativa partecipazione all'udienza risulti necessaria e non sostituibile con procura speciale *ex* art. 185 cpc, assicurandone anche in tal caso la gestione dell'applicativo. Il difensore avrà cura di evidenziare alla parte il divieto di registrazione dell'udienza.

8. Ove predisposti dal gruppo di lavoro "*modelli consolle CSM/DGSIA/CNF*" ovvero dal CNF, potranno essere utilizzati da magistrati e avvocati modelli standard di provvedimenti/istanze integrati in consolle, a supporto del lavoro di ciascuno,

sempre liberamente adattabile.

9. Il giorno fissato per l'udienza i procuratori e le parti si collegheranno mediante applicativo Teams al link dell'aula virtuale alcuni minuti prima dell'ora stabilita con decreto del Giudice.

a) A tal fine il partecipante deve selezionare il link indicato sub 3) e cliccare su "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*";

b) successivamente, nella pagina del browser che si apre in automatico, deve cliccare su "*Partecipa sul Web*" salvo che non si preferisca scaricare l'applicazione, il che consente di vedere tutti gli altri partecipanti; via web si possono vedere soltanto i partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prenda la parola;

c) nella finestra che si apre successivamente occorre cliccare su "*Partecipa ora*" ed attendere l'abilitazione da parte del Giudice.

10. Il Giudice nel verbale di udienza:

a) dà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale, ovvero scritta per il praticante abilitato *ex* art. 14 comma 2 L. n.247/12 già fornita ovvero esibita in tale sede), e delle eventuali parti collegate personalmente;

b) prende atto delle espresse dichiarazioni dei difensori e delle parti presenti personalmente in ordine alle modalità attraverso le quali si svolge l'udienza da remoto illustrate dal Giudice. Prende, altresì, atto della dichiarazione dei difensori (nonché delle parti personalmente presenti, nel caso in cui gli stessi siano collegati da luogo diverso da quello del rispettivo avvocato) che nella stanza in cui è situata la postazione di collegamento non sono presenti persone estranee, nè sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati alla partecipazione all'udienza o registrazioni;

c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione e/o costituzione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, contenente il link di collegamento.

11. Il Giudice, i Procuratori delle parti, se collegati da luogo distinto, devono tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video. Il Giudice disciplinerà

l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai difensori o alle parti.

12. E' vietata qualsiasi forma di registrazione, audio e/o video, dell'udienza.

13. La produzione di documenti per l'udienza, che non siano già prodotti telematicamente con atti pregressi, dovrà avvenire mediante utilizzo della funzione di condivisione dello schermo, previa autorizzazione espressa del Giudice, e varrà quale mera esibizione, con necessità di successiva regolarizzazione del deposito in PCT. Potranno, inoltre, essere autorizzate dal Giudice deduzioni dei difensori e delle parti, tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.

14. A fronte di malfunzionamenti o di scollegamenti involontari, il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti indicati *sub 7)* e, ove non possibile, rinvierà l'udienza, dando comunicazione alle parti tramite PCT, ovvero agli indirizzi precedentemente indicati, del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

15. Al termine dell'udienza il Giudice invita i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente ove presenti, a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

16. Il Giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

17. Se all'esito della discussione debbano essere assunti provvedimenti decisori contestuali, previa Camera di Consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura del dispositivo in udienza alle parti, il Giudice (per l'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della Camera di Consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) esenta le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura salva differente richiesta delle stesse. In tale ultimo caso Il Giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per ingresso virtuale in Camera di Consiglio), indicando l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo.

***

II

TRATTAZIONE SCRITTA (o cartolare) *ex* art. 83 comma 7 lettera h) del D.L. 18/2020.

1. La trattazione scritta è consentita per le sole udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori.

La valutazione in ordine alla necessità o meno della presenza di soggetti diversi dai difensori è rimessa al Giudice e va effettuata in concreto.

2. Il Giudice, ove ne ravvisi i presupposti, dispone con decreto depositato nel fascicolo telematico, indicativo degli estremi del presente Protocollo d'intesa, consultabile sul sito web del Tribunale, che in luogo dell'udienza si procederà a "trattazione scritta" dell'incombente processuale secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lettera h) del D.L. 18/20 convertito in legge n. 27/2020.

Assegna termini, anche differenziati, alle parti per il deposito delle rispettive "*note di trattazione scritta*" con facoltà alle stesse di depositare (al posto di dette note o in espressa sostituzione anche parziale di quella già depositata) entro il termine previsto per il deposito dell'ultima nota, una "*nota scritta congiunta*", concertata preventivamente (e necessariamente) da tutte le parti, contenente le deduzioni che ciascuno avrebbe formulato a verbale ove si fosse tenuta l'udienza; le parti potranno scambiarsi il testo a più riprese, mediante posta elettronica, fino alla versione definitiva, che sarà depositata telematicamente a cura dell'attore (in senso sostanziale), per conto di tutte le parti, entro il suddetto termine.

3. La Cancelleria comunicherà tramite PCT il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite, e inserirà nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta", visibile anche in caso di consultazione anonima del Registro.

4. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il Giudice, nell'indicare il termine può: a) mantenere la data dell'udienza già fissata, b) stabilire una data anticipata o differita rispetto alla data di udienza originaria, purché entro il periodo dell'emergenza sanitaria.

5. I difensori delle parti non devono comparire fisicamente all'udienza. La data di udienza fissata o il termine ultimo assegnato per il deposito delle note di trattazione scritta costituiscono, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal

quale deve essere adottato "fuori udienza" il provvedimento decisorio.

a) Qualora non ritenga di decidere la causa, il Giudice dispone i provvedimenti necessari al prosieguo del giudizio.

b) In ogni caso, alla data stabilita il Giudice verifica la rituale comunicazione a curdella Cancelleria del provvedimento di cui al punto 2.

6. Nei termini assegnati dal Giudice, i difensori depositano in via telematica, tramite l'attore (in senso sostanziale) nel caso di nota congiunta, o comunque da parte di ciascuno nel termine assegnato, "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di rigorosa sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza *ex* art. 348*bis*, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati. Il Giudice potrà indicare argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

7. Le note devono essere sempre depositate, anche quando si limitino, come è auspicabile, a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito di alcuna nota equivale, per la parte che non ha depositato, alla mancata partecipazione in udienza.

8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico le Parti provvederanno a depositare unitamente alle note scritte le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

9. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta è attestato dal responsabile di Cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

***

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 luglio 2020.

Le parti s'impegnano a verificare il funzionamento delle presenti disposizioni e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del presente

protocollo la dott.ssa Emanuela Fedele e l'Avv. Andrea Brumana.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Presidenza della Corte d'Appello di Milano ed a tutti i Consigli dell'Ordine appartenenti all'Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

Busto Arsizio li 4 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Miro Santangelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Angelo Proserpio

ALLEGATO 2

Rapporto di verifica

Nome file **protocollo e Linee guida Celebrazione udienza 11.052020 - 31.07.2020 definitivo.docx.p7m**

Data di verifica **04/05/2020 14:52:55 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	PROSERPIO ANGELO	CN=Namirial CA Firma Qualifica...	2	✓
1.1	FONTANA GIAN LUIGI	CN=ArubaPEC per CA di firma qu...	3	✓
	Appendice A		4	

Esito

Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 04/05/20 16.52
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/05/2020 10:58:21 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PROSERPIO ANGELO
Seriale: 71118ff42a0398ef
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-PRSNGL46D20F205P
Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A./02046570426,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
0.4.0.194112.1.2,
1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2,CPS URI: https://docs.namirialtsp.com/,
0.4.0.2042.1.2,
Validità: da 19/09/2018 14:36:00 UTC a 25/10/2021 22:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
- (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

Esito

Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 04/05/20 16.52
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/05/2020 12:04:28 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: FONTANA GIAN LUIGI
Seriale: 3177056b2e69182e0221a47b75a84d26
Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-FNTGLG51H29L483P
Autorità emittente: CN=ArubaPEC per CA di firma qualificata,OU=ArubaPEC per mod. ATe firma qualificata,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
Validità: da 23/04/2019 00:00:00 UTC a 22/04/2029 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC per CA di firma qualificata
Seriale: 52e5da665923840a7d7a663bd3ba4ee7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC per CA di firma qualificata,OU=ArubaPEC per mod. ATe firma qualificata,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Validità: da 15/06/2016 00:00:00 UTC a 15/06/2036 23:59:59 UTC

Namirial CA Firma Qualificata
Seriale: 4158c13a49d29819
Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A./02046570426,C=IT
Validità: da 24/11/2010 15:01:29 UTC a 24/11/2030 15:01:29 UTC

LINEE GUIDA CONDIVISE PER IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DAL 12-05-2020 AL 31-07-2020

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ORDINE AVVOCATI BUSTO ARSIZIO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio;

sentiti i MAGRIF del Tribunale, sezione penale, nonché della Procura della Repubblica, la Presidente della Sezione Penale, la Coordinatrice dell'Ufficio G.i.p./G.u.p., il Procuratore Aggiunto, il Referente della Commissione Affari Penali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e dato atto che al tavolo di lavoro ha partecipato anche la locale Camera Penale, convengono quanto segue.

- Visto il d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

- visto il provvedimento del Ministero della Giustizia - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati *"m_dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID"*;

- visto il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 recante *"Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"*, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020;

- visto il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 recante *"Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"*;

- vista la proposta presentata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, pervenuta in data 22.04.2020;

- visto l'esito della riunione del settore penale effettuata mediante Teams in data 22.04.2020;

- visto l'esito delle riunioni tra le parti effettuate mediante Teams in data 28.04.2020 e 30.04.2020;

CONVENGONO LE SEGUENTI LINEE GUIDA
CON EFFICACIA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 31 LUGLIO 2020
(DI SEGUITO INDICATO CON LA FRASE
"PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA")

Sommario

1. Procedimenti davanti al G.i.p./G.u.p. 3
1.1. Procedimenti davanti al G.i.p./G.u.p., da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria. 3
1.2. Procedimenti da celebrare davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria 3
1.2.1. Procedimenti da celebrare in aula davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria. 3
1.2.2. Procedimenti da celebrare a distanza davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria. 4
1.2.3. Procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020 - partecipazione dell'imputato detenuto. 4
1.3. Udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero. 4
2. Processi davanti al Giudice del Dibattimento 4
2.1. Processi davanti al Giudice del Dibattimento, da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria. 4
2.2. Processi da celebrare davanti al Giudice del Dibattimento nel periodo di emergenza sanitaria. 5
2.2.1. Processi da celebrare in aula 5
2.2.2. Processi da celebrare a distanza 5
2.2.3. Processi di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020 - partecipazione dell'imputato detenuto. 6
2.3. Udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo. 6
3. Disposizioni comuni. 6
3.1. Con riferimento alle udienze da celebrarsi in aula. 6
3.2. Con riferimento alle udienze da celebrarsi a distanza 6
3.3. Ulteriori disposizioni comuni. 8

1. Procedimenti davanti al G.i.p./G.u.p.

1.1. Procedimenti davanti al G.i.p./G.u.p., da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria.

1) I procedimenti con rito abbreviato condizionato, ad eccezione di quelli di cui al punto 6 e fatto salvo quanto disposto nel punto 28, sono rinviati a data successiva al 31.07.2020.
2) I rinvii relativi ai procedimenti fissati nel periodo di emergenza sanitaria:
   a) sono disposti in udienza, con la presenza del Pubblico Ministero e del Difensore, qualora nella stessa udienza si celebrino in aula i procedimenti di seguito meglio precisati;
   b) sono disposti fuori udienza negli altri casi.

1.2. Procedimenti da celebrare davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

3) Sono celebrati i procedimenti di cui ai punti 4 e 5, salvo che siano complessi o di non pronta soluzione, nonché quelli di cui al punto 6, secondo le modalità di seguito indicate.

1.2.1. Procedimenti da celebrare in aula davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

4) Sono celebrati in aula, alla presenza del Giudice, del Cancelliere, del Pubblico Ministero, del Difensore e delle parti private (imputato e persona offesa/parte civile), con le modalità indicate al punto 17, le seguenti tipologie di procedimenti:
   a) udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP, oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;
   b) udienze camerali per la convalida davanti al G.i.p. degli arresti a piede libero;
   c) udienze preliminari con non più di due imputati e di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;
   d) udienze preliminari per reati da c.d. "codice rosso" (reati contro c.d. "soggetti deboli"), qualora il Giudice ravvisi l'urgenza e la persona offesa non abbia già nominato un difensore;
   e) udienze di cui al punto 5.a), qualora le parti non abbiano acconsentito congiuntamente alla trattazione a distanza, salvo che ragioni di sicurezza sanitaria, in relazione al numero di Difensori e parti presenti, rendano non opportuna la celebrazione dell'udienza;
   f) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:
      (1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell'esito delle trattative tra le parti o l'ammissione MAP,
      (2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell'imputato *ex* art. 420-*quater* c.p.p.,

(3) quelle fissate in attesa della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, n. 26, ecc.

1.2.2. Procedimenti da celebrare a distanza davanti al G.i.p./G.u.p. nel periodo di emergenza sanitaria.

5) Sono celebrati a distanza, con le modalità indicate ai punti 18 ss., le seguenti tipologie di procedimenti:
   a) udienze con richieste di definizione mediante rito abbreviato non condizionato, qualora le parti acconsentano congiuntamente alla trattazione a distanza;
   b) udienze camerali per opposizione all'archiviazione;
   c) udienze preliminari con più di due imputati e più di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;
   d) udienze preliminari per reati da c.d. "codice rosso" (reati contro c.d. "soggetti deboli"), laddove il Giudice ravvisi l'urgenza e la persona offesa abbia già nominato un difensore;
   e) procedimenti di esecuzione.

1.2.3. Procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020 - partecipazione dell'imputato detenuto.

6) Sono sempre celebrati, in aula o a distanza, a seconda della tipologia di udienza, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020.
7) La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S., avviene sempre tramite Teams o altro strumento equipollente.

1.3. Udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero.

8) Le udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero si svolgono mediante l'utilizzo di Teams, collegato con la Casa Circondariale. Nel caso in cui l'arrestato o il fermato si trovi agli arresti domiciliari, l'udienza viene effettuata in aula.

2. Processi davanti al Giudice del Dibattimento.

2.1. Processi davanti al Giudice del Dibattimento, da rinviare nel periodo di emergenza sanitaria.

9) I processi che prevedono l'assunzione di prove orali (escussione testimoni, esame parti private o perito), ad eccezione di quelli di cui al punto 14 e fatto salvo quanto disposto nel punto 28, sono rinviati a data successiva al 31.07.2020.
10) I rinvii relativi ai processi fissati nel periodo di emergenza sanitaria:

a) sono disposti in udienza, con la presenza del Pubblico Ministero e del Difensore, qualora nella stessa udienza si celebrino in aula i procedimenti di seguito meglio precisati;
b) sono disposti fuori udienza negli altri casi.

2.2. *Processi da celebrare davanti al Giudice del Dibattimento nel periodo di emergenza sanitaria.*

11) Sono invece celebrati i processi di cui ai punti 12 e 13, salvo che siano complessi o di non pronta soluzione, nonché quelli di cui al punto 14, secondo le modalità di seguito indicate.

2.2.1. Processi da celebrare in aula.

12) Sono celebrati in aula, alla presenza del Giudice, del Cancelliere, del Pubblico Ministero, del Difensore e delle parti private (imputato e persona offesa/parte civile), con le modalità indicate al punto 17, le seguenti tipologie di processi:
   a) udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP, oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;
   b) prime udienze dibattimentali, limitatamente alla verifica circa la regolare costituzione delle parti, a questioni preliminari di pronta soluzione, alla ammissione di riti alternativi o all'acquisizione degli atti d'indagine, rinviando a successiva udienza a distanza, se le parti acconsentono congiuntamente a questa modalità di trattazione, per la decisione di questioni preliminari complesse e per la discussione finale;
   c) udienze di cui al punto 13.a), qualora le parti non abbiano acconsentito congiuntamente alla trattazione a distanza, salvo che ragioni di sicurezza sanitaria, in relazione al numero di Difensori e parti presenti, rendano non opportuna la celebrazione dell'udienza;
   d) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:
      (1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell'esito delle trattative tra le parti o l'ammissione MAP,
      (2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell'imputato *ex* art. 420-*quater* c.p.p.,
      (3) quelle fissate in attesa della decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, n. 26, ecc.
   e) udienze *ex* art. 410-*bis* c.p.p.

2.2.2. Processi da celebrare a distanza.

13) Sono celebrati a distanza, con le modalità indicate ai punti 18 ss., le seguenti tipologie di processi:
   a) udienze con richieste di definizione mediante rito abbreviato non condizionato, udienze dibattimentali per le quali residui la mera discussione finale, udienze di discussione dell'appello a sentenza del Giudice di Pace, qualora le parti acconsentano congiuntamente alla trattazione a distanza;

b) udienze dibattimentali, qualora nella precedente udienza siano state prospettate questioni preliminari non di pronta soluzione, se le parti acconsentono congiuntamente a questa modalità di trattazione;
c) procedimenti di esecuzione.

2.2.3. Processi di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020 - partecipazione dell'imputato detenuto.

14) Sono sempre celebrati, in aula o a distanza, a seconda della tipologia di udienza, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b) e c) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020. Nel caso in cui sia necessario assumere prove orali, il processo è celebrato in aula, con le modalità di cui al punto 17, prima parte.
15) La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S., avviene sempre tramite Teams o altro strumento equipollente.

2.3. Udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo.

16) Le udienze di convalida dell'arresto con presentazione dell'arrestato in udienza per la celebrazione del rito direttissimo si svolge in aula; se il P.m. ravvisa specifiche ragioni sanitarie che dovessero rendere impossibile la traduzione in aula dell'arrestato, provvede con, la richiesta di convalida, a richiedere la trattazione a distanza; qualora la trattazione a distanza non sia possibile, la convalida avviene in assenza dell'arrestato ai sensi degli artt. 391 co. 3, 449 e 558 c.p.p. (Cass. pen, sez. VI., n. 53850/2014).

3. Disposizioni comuni.

3.1. Con riferimento alle udienze da celebrarsi in aula.

17) Le udienze da celebrarsi in aula si svolgono a porte chiuse *ex* art. 473 c.p.p., con l'uso di mascherine e nel rispetto delle distanze minime tra persone. Gli avvocati si impegnano:
a) a ricorrere il più possibile allo strumento della sostituzione processuale *ex* art. 102 c.p.p., senza la presenza di collaboratori di studio e, se possibile, senza assistiti,
b) a stazionare, per quanto possibile, nel cortile antistante l'ingresso del Tribunale, evitando in ogni caso assembramenti fuori e dentro il Palazzo. Quanto alle udienze di cui al punto 12.b), i processi sono scaglionati mediante la previsione di fasce orarie di chiamata del processo.

3.2. Con riferimento alle udienze da celebrarsi a distanza.

18) Nelle udienze da celebrarsi a distanza:
a) il Giudice si connette dall'aula,
b) il Pubblico Ministero si connette dal proprio ufficio o dall'aula stessa (munito di *device* con collegamento *internet*),
c) il Difensore dell'imputato si connette dallo studio professionale,

d) l'imputato si connette dai luoghi indicati nel punto 19),
e) la persona offesa si connette dallo studio professionale del proprio Difensore ovvero altrove mediante un proprio *device*;
f) il Cancelliere è presente in aula.

19) L'imputato – libero o sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere previa, in tale ultimo caso, specifica autorizzazione richiesta al Giudice – partecipa all'udienza a distanza dallo studio del proprio Difensore. L'imputato detenuto, a qualunque titolo, in carcere o internato in R.E.M.S. parteciperà all'udienza dalla Casa Circondariale o dalla R.E.M.S.

20) La Cancelleria del Giudice, cinque giorni prima dell'udienza, provvede a comunicare alle parti il decreto con cui il Giudice dispone che le udienze indicate ai punti 5 e 13 siano svolte a distanza, mediante l'applicativo Teams o altro sistema equipollente.
   a) Tale decreto contiene:
      (1) l'indicazione che nel corpo testo della PEC alla quale esso è allegato è contenuto il *link* attraverso il quale si può accedere all'udienza in video,
      (2) l'invito alle parti a comunicare, entro due giorni dall'udienza, alla Cancelleria (tramite PEC) e al Giudice (tramite *e-mail* ordinaria) un proprio indirizzo *e-mail* (NON PEC) valido e un numero di telefono per la reperibilità,
      (3) nonché, nei casi in cui la trattazione tramite Teams è subordinata al consenso delle parti, il proprio eventuale diniego a procedere con tale modalità.
   b) Il diniego deve essere comunicato anche alle altre parti processuali.
   c) All'orario fissato dal Giudice nel suddetto decreto, le parti si connettono tramite il *link* ricevuto.

21) Nelle udienze a distanza le produzioni documentali delle parti sono effettuate:
   a) mediante invio di copia digitalizzata tramite la funzione "chat" di Teams, se disponibile,
   b) ovvero all'indirizzo *e-mail* del Giudice e delle altre parti e, in ogni caso, anche all'esito dell'udienza, all'indirizzo PEC della Cancelleria, la quale appena possibile provvede a stamparne copia cartacea ed inserirla nel fascicolo processuale.

22) La costituzione della parte civile può avvenire con le modalità di cui al punto 21). La marca da bollo può essere pagata attraverso il Portale PST Giustizia ovvero prodotta al più presto in Cancelleria. Nel caso di pagamento telematico, la ricevuta di pagamento è allegata alla PEC di trasmissione alla Cancelleria dell'atto di costituzione.

23) Il deposito della istanza di liquidazione da parte del Difensore può avvenire con le modalità di cui al punto 21), al fine di consentire al Giudice di procedere alla liquidazione contestualmente alla lettura del dispositivo.

24) In caso di impossibilità di connessione del Giudice o di una delle parti, il Giudice rinvia d'ufficio il procedimento, senza bisogno di nominare un Difensore in sostituzione.

3.3. Ulteriori disposizioni comuni.

25) In ogni caso, sul sito del Tribunale, prima della celebrazione dell'udienza, sono pubblicati:
   a) l'elenco dei procedimenti da rinviare (con specificata la data di rinvio);
   b) l'elenco dei procedimenti da trattare, con l'indicazione dell'orario e delle modalità di trattazione.
26) Le parti possono depositare gli atti via PEC (memorie, istanze, liste testi, opposizioni a decreto penale di condanna, ecc.).
27) I Difensori che devono esaminare il fascicolo o chiedere copia degli atti dei procedimenti rientranti tra quelli in trattazione, prendono un appuntamento via *e-mail* con le Cancellerie del Tribunale o con le Segreterie della Procura della Repubblica. Le *e-mail* e, ove possibile, le PEC di riferimento saranno comunicate al Consiglio dell'Ordine, alla Camera Penale e pubblicate sul sito del Tribunale e della Procura.
28) Le disposizioni di cui ai punti che precedono possono essere derogate dal Giudice, d'ufficio o su istanza di parte, per motivate ragioni organizzative.

Busto Arsizio, li 04.05.2020

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati